



# CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

## DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI

**N. GENERALE 1348 DEL 03/12/2025**

**OGGETTO:** PR VENETO FESR 2021-2027 - AZIONE 2.8.1. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLABILI - SISUS DELL'AREA URBANA DI PADOVA. LAVORI DI REALIZZAZIONE "PISTA CICLABILE PERAGA - STAZIONE TRAM" (CUP E41B23001790006) - DETERMINA A CONTRARRE.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 23.12.2024, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011);
- con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 31.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025/2027, comprendente al suo interno il Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto. Si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno partecipato, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013;



RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29.10.2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della "Pista ciclabile Peraga – stazione Tram" (CUP E41B23001790006), del valore complessivo di €. 700.000,00 (di cui €. 454.000,00 per lavori, €. 14.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 232.000,00 per le somme a disposizione), con il seguente quadro economico:

<b>(A) IMPORTO LAVORI</b>		
Importo lavori a base d'asta	€	454 000,00
Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	14 000,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A)</b>		<b>€ 468 000,00</b>
<b>(B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b1) Spese spostamento sottoservizi	€	25 866,07
b2) Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, validazione e collaudi	€	66 960,00
b2.1) Contributi previdenziali 4% b2	€	2 678,40
b3) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto, rilievi, accertamenti ed indagini	€	40 000,00
b3.1) Contributi previdenziali 4% b3	€	1 600,00
b4) Incentivi per la progettazione di cui all'art.45 c. 2 del D.Lgs 36/2023	€	9 360,00
b5) IVA ed eventuali altre imposte		
b5.1) IVA sui lavori 10% A	€	46 800,00
b5.2) IVA 22% su b2+b2.1+b3+b3.1	€	24 472,45
b6) Spese contributo ANAC	€	250,00
b7) Accantonamenti art. 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€	11 640,00
b8) Imprevisti ed arrotondamenti	€	2 373,08
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>232 000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>700 000,00</b>

ATTESO che l'intervento di cui sopra è finanziato come segue:

per €. 382.445,00 da Regione del Veneto nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile - SISUS dell'Area Urbana di Padova;

per €. 317.555,00 con mezzi propri del Comune di Vigonza;

EVIDENZIATO che pena la perdita del finanziamento di cui sopra il Comune deve rispettare le seguenti scadenze inderogabili:

- richiesta di acconto delle spese sostenute entro il 30.09.2027;
- ultimazione dell'opera, compreso Certificato di Regolare Esecuzione, entro il 31.12.2027;
- richiesta di saldo, previo avvenuto pagamento di tutte le spese ammesse a contributo, entro il 31.12.2027;

Dato atto che l'opera è prevista nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2025/2027 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2025, con CUI L80010350280202400007 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 31.10.2024;

RAVVISATA, quindi, la necessità di doversi provvedere alla indizione di apposita procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori in capo al progetto come più sopra richiamato;

ATTESO che il 01.04.2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici» e che le disposizioni del codice medesimo, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;

RICHIAMATO il «principio del risultato» introdotto dall'art. 1 del citato D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle Stazioni Appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e a tale scopo, stabilendo anche che:

- la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;
- la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità;
- il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea;
- il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;

RICHIAMATO, altresì, il «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del citato D.Lgs. n. 36/2023, per cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici ed, inoltre, il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 ex art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di Committenza / Stazione Unica Appaltante giusta convenzione in data 11.01.2024 Rep. n. 0823, Stazione Appaltante / Centrale di Committenza qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 [codice AUSA 0000244230];

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it> regolarmente certificata dall'Anac come evincibile dal Registro Piattaforme Certificate al link <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>;

RAMMENTATO l'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che per l'applicazione del codice la soglia di rilevanza europea per gli appalti di lavori è pari ad euro 5.538.000,00=;

DATTO ATTO che l'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,

- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

DATTO ATTO, altresì, di quanto segue:

- L'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo;
- L'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le Stazioni Appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- L'art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, le Stazioni Appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2;
- L'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- L'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria di cui al citato art. 50, comma 1, la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;

EVIDENZIATO che l'art. 50, comma 1, del più volte citato D.Lgs. n. 36/2023, prevede che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate deve avvenire in base a indagini di mercato oppure tramite elenchi di operatori economici, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del «principio di rotazione degli affidamenti» previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che anche l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL), Fondazione Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), ha evidenziato che “dall'analisi e dalla conoscenza dei rispettivi territori, le Stazioni Appaltanti possono individuare aree e comparti ottimali ai fini della migliore selezione delle imprese da invitare in base alla dislocazione territoriale....; la presenza di imprese legate al territorio tra quelle invitate a presentare offerta può facilitare il raggiungimento degli obiettivi di velocizzazione degli affidamenti e della successiva esecuzione degli appalti”;

CONSIDERATO, in merito all'aspetto della selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, di richiamare le indicazioni operative contenute nel documento 20/239/CR5a/C4 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 17.12.2020, come segue:

- l'art. 114 della Costituzione, suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato;
- l'appalto di cui al presente provvedimento può, a ragion veduta, ritenersi privo di interesse transfrontaliero sia per il suo ridotto valore rispetto alle soglie comunitarie, sia per la specificità dei lavori da eseguirsi che sono elementi sicuramente non idonei ad attrarre l'interesse di operatori economici esteri;

- in particolar modo, per un contratto come quello in parola, assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale, nel senso che la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, assumendo una rilevanza essenziale sull'aumento dei costi per l'esecuzione, in quanto, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato;
- la scelta delle imprese da invitare alla gara non può prescindere dalla valutazione dei seguenti aspetti:
  - caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto in parola;
  - importo dell'appalto;
  - luogo di esecuzione;
  - incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione;
  - assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto di cui trattasi;

DATO ATTO che la Centrale di Committenza presso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in data 10.07.2023, ha pubblicato l'avviso prot. n. 21963/2023, ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3 nonché dell'allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023, per la costituzione di un elenco di imprese qualificate per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro, da mettere a disposizione degli Enti convenzionati per trarre i nomi degli operatori da invitare alle procedure negoziate di competenza, disponibile al link: [https://fcc.tuttogare.it/albo\\_fornitori/dettaglio.php?codice=182;](https://fcc.tuttogare.it/albo_fornitori/dettaglio.php?codice=182;)

ATTESO che le modalità di pubblicazione ed i contenuti dell'avviso di cui sopra adempiono pienamente a quanto prescritto dal comma 2 bis dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, ossia della novella introdotta dal D.Lgs. n. 209/2024;

RICHIAMATO il parere del 21 giugno 2024 n. 2713 del Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il Ministero ha ribadito che «... il quinto d'obbligo va ricompreso nel valore stimato dell'appalto ex art. 14, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023»;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle caratteristiche dell'appalto oggetto del presente provvedimento:

- di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «minor prezzo», ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 1 e dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata col metodo «A» di cui all'allegato «II.2» al medesimo D.Lgs. n. 36/2023;
- inoltre, per la più efficace e rapida attuazione dell'intervento sulla base della natura e del luogo ove debbono essere eseguiti i lavori in oggetto di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in parola le n. 10 (dieci) scelte tra quelle registrate alla piattaforma <https://fcc.tuttogare.it> in attuazione del citato avviso prot. n. 21963/2023, in uso alla Centrale di Committenza ed in possesso della qualificazione nella categoria prevalente "OG3" per una classifica non inferiore alla prima;

- di dare atto che la scelta degli operatori economici di cui sopra è avvenuta tenendo in debito conto del «principio di rotazione degli affidamenti» previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, evitando di invitare imprese che già hanno lavorato o stanno lavorando per il Comune nell'ultimo anno;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (ex art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 36/2023, per i seguenti motivi:
  - l'appalto, dato il suo valore non rilevante, è senza alcun dubbio accessibile alle piccole/micro/medie imprese;
  - alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni che caratterizzano l'intervento, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione;
  - l'eventuale suddivisione in lotti, aggiudicabili separatamente, comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrative, con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, di stabilire:

- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti:
  - Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG3» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
    - Categorie scorporabili: OG10 (per € 84.761,29), OS10 (per € 30.597,76), OS24 (per € 8.398,50);
- che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;

VALUTATI, con riferimento a quanto previsto dall'art. 102, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2016, i seguenti aspetti peculiari dell'appalto:

- trattasi di appalto di lavori pubblici, lo stesso è soggetto all'applicazione dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, che impone un sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, che vieta l'introduzione di qualsiasi altro sistema di qualificazione diverso dal possesso di regolare attestazione SOA;
- per l'ottenimento dell'attestazione SOA, gli operatori economici devono possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dall'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, ossia:
  - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
  - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
  - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
  - d) adeguato organico medio annuo;
- il possesso dell'attestazione SOA, pertanto, attesta che l'operatore economico qualificato è già in possesso, al momento della presentazione dell'offerta, sia di una «struttura tecnica ed organizzativa», sia di un «adeguato organico», ossia non impone alle imprese concorrenti alcun

obbligo, in caso di aggiudicazione, di assumere personale per l'esecuzione del contratto, essendo già in possesso di tutte le risorse necessarie;

- la procedura negoziata viene aggiudicata con il criterio del minor prezzo, tale criterio di aggiudicazione, quindi, non permette l'introduzione di alcun elemento diverso dal prezzo, per la valutazione delle offerte;

ATTESO, inoltre che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 327 del 16 novembre 2022, ha rilevato per l'anno 2023, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua, i settori e le professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento il valore medio annuo, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9,7% (nel 2021 9,5%);
- nel settore edile secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il tasso di disparità di genere è pari all'80,6%. Sul totale della forza lavoro occupata, mediamente il 90,3% sono uomini. È per questo che il Mit, nel suo parere n. 1480/22, ha raccomandato alle Stazioni Appaltanti di valutare il ricorso alla deroga nei casi in cui il tasso di occupazione femminile rilevato dall'Istat si discosti significativamente dalla media nazionale;
- nel caso di specie, la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 42 - INGEGNERIA CIVILE di riferimento, inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO di riferimento sulla base delle Tabelle Istat a disposizione;

DATO ATTO, quindi, che, salvo violare le norme di qualificazione delle imprese, violare i principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione e compromettere l'efficienza, l'economicità, la qualità dei lavori, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche:

- non è in alcun modo possibile imporre ai concorrenti invitati alla gara l'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto;
- non è possibile introdurre ulteriori requisiti premiali dell'offerta, diversi dal prezzo, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;

RITENUTO, alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento sopra meglio descritte, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, stabilendo che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la L. 12 marzo 1999, n. 68;

DATA EVIDENZA, di quanto espressamente previsto dall'art. 225, comma 16 del D.Lgs. n. 36/2023, ossia del fatto che a decorrere dal 01.07.2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, e di eventuali richiami negli elaborati di progetto al D.Lgs. n. 50/2016, laddove non diversamente previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati;

VISTA la FAQ D.5 dell'Anac rinvenibile dal sito <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>, in cui si legge *“La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso”*;

ATTESO, pertanto, che per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti voluto da Anac, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto

del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;

APPURATO, ad ogni buon conto, che sulla base dell'importo a base d'appalto e di quanto stabilito dall'ANAC con delibera 29.12.2023, n. 610, il contributo a favore dell'Autorità e da rimborsare, successivamente alla Centrale di Committenza è pari a €. 250,00;

RITENUTO di esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

DATO ATTO:

- che il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Stefano Negrato, nominato con prot. 36313 del 24.10.2025;
- che il presente atto viene sottoscritto dal Capo Settore Gestione del Territorio, che assume funzioni vicarie in caso assenza del Capo Settore Lavori Pubblici, come disposto con determinazione dirigenziale n. 1586 del 30.12.2024;
- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al responsabile di settore che sottoscrive il parere sulla presente proposta; si dà altresì atto che non sono pervenute comunicazioni circa la sussistenza di conflitto di interessi da parte di coloro che partecipano, a qualsiasi titolo al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- di accettazione delle norme contenute nel Codice di comportamento, da parte del firmatario, RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti con il presente provvedimento;

VISTI:

- gli atti d'Ufficio;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici";
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.,

#### DETERMINA

1. DI STABILIRE che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non riportate;
2. DI ADOTTARE, il presente provvedimento con l'obiettivo del pieno rispetto sia del «principio del risultato» come definito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 sia del «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo;
3. DI AVVIARE, pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, la procedura per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato Pista ciclabile Peraga – stazione Tram” (CUP E41B23001790006 – CUI L8001035028202400007);
4. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 quanto segue:
  - Fine del contratto: Pista ciclabile Peraga – stazione Tram;
  - Oggetto del contratto: lavori di costruzione di cui al CPV 45233162-2;
  - Importi in appalto: €. 468.000,00, di cui €. 454.000,00 per l'esecuzione dei lavori, €. 14.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
  - Termine di esecuzione dei lavori: 180 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - Forma del contratto: mediante scrittura pubblica amministrativa;
5. DI AGGIUDICARE l'appalto dei lavori di cui trattasi, mediante una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023;

6. DI ADOTTARE, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello del «prezzo più basso», determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 1, dell'art. 50, comma 1 e dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata col metodo «A» di cui all'allegato «II.2» al medesimo D.Lgs. n. 36/2023;

DI INVITARE alla procedura negoziata complessivamente n. 10 (dieci) imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 (ex art. 92 del DPR n. 207/2010), scelte tra quelle iscritte nella piattaforma «<https://fcc.tuttogare.it>» in uso alla Centrale di Committenza, sulla base della loro operatività ed in possesso di adeguata qualificazione in termini di possesso di attestazione SOA;

DI NON RENDERE pubblico l'elenco di cui sopra sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023;

DI GARANTIRE ai concorrenti l'accesso immediato e costante della copia completa del progetto esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione della lettera invito;

DI DARE ATTO che viene garantito il principio di rotazione degli inviti;

DI STABILIRE, altresì:

di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 D.Lgs. n. 36/2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa;

- di non richiedere la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- che il Comune di Vigonza si riserva sin d'ora quanto segue:

l'economia derivante dal ribasso percentuale offerto, potrà costituire valore opzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, al fine dell'esecuzione di lavori o magisteri suppletivi e/o aggiuntivi, fino alla concorrenza dell'importo totale (valore contratto + valore opzione) di €. 561.600,00 (IVA esclusa);

sulla base di eventuali ottenimenti di ulteriori finanziamenti nell'ambito complessivo della realizzazione e completamento dell'intervento, si riservano la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, di affidare all'aggiudicatario l'esecuzione dei maggiori ed ulteriori lavori legati ai finanziamenti; in ogni caso il valore dell'affidamento, al lordo di qualsiasi opzione contrattuale, non supererà €. 561.600,00 (IVA esclusa);

- che il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 D.Lgs. 36/2023 è l'Arch. Stefano Negrato, nominato con prot. 36313 del 24.10.2025;

- ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP di cui al punto precedente, per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dei lavori, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, Responsabile della Centrale di Committenza, cui, tra l'altro, è delegata anche la responsabilità per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che riterrà anormalmente basse;

- alla luce delle caratteristiche peculiari dell'affidamento meglio descritte in premessa, di escludere l'appalto di cui al presente provvedimento, dall'applicazione dell'art. 102, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, e di stabilire che l'aggiudicatario non deve adottare alcuna misura per garantire le pari opportunità generazionali e di genere, fatto salvo il rispetto degli obblighi di rispettare la L. 12.03.1999, n. 68;

- ai sensi dell'art. 225, comma 16 del D.Lgs. n. 36/2023, che, nell'appalto di cui al presente provvedimento, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, e di eventuali richiami negli elaborati di progetto al D.Lgs. n. 50/2016, laddove non diversamente previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati;

12. DI INCARICARE la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base della convenzione precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto;

13. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, quanto segue:
- che le prestazioni e le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, sono le seguenti  
Categoria prevalente: l'aggiudicatario deve eseguire le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG3» per una quota non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del valore della categoria stessa;
  - Categorie scorporabili: OG10 (per € 84.761,29), OS10 (per € 30.597,76), OS24 (per € 8.398,50);
  - che, alla luce del fatto che l'appalto, oltre a risultare di valore inferiore alla soglia comunitaria, risulta privo di qualsiasi carattere frontaliero non avendo alcuna caratteristica idonea ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le opere affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto;
14. DI DARE ATTO che, per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti voluto dall'Anac e dalle FAQ pubblicate dall'Autorità medesima, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;
15. DI DARE ATTO che il pagamento del contributo Anac alla CUC, dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (con specificazione della causale: "rimborso spese contributo Anac" sul conto corrente di contabilità speciale presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, giroconto T.U. n. 0079121, intestato a "Federazione dei Comuni del Camposampierese");
16. DI DARE ATTO che, con precedente determinazione n. 249/2025, è già stata impegnata al cap. 10052.02.0401 (impegno n. 76817) la somma di €. 35,00 dovuta ad Anac ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266;
17. DI IMPEGNARE la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, quantificata in residui €. 699.965,00 (detratta la somma di €. 35,00 di cui all'impegno n. 76817), al bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025, secondo la seguente ripartizione:
- € 382.410,00 al cap. n. 10052.02.0401 "Pista ciclabile Peraga-Stazione Tram con trasferimenti Regione Veneto";
  - € 317.555,00 al cap. n. 10052.02.0402 "Pista ciclabile Peraga-Stazione Tram con accordi di pianificazione";
18. DI ACCERTARE al bilancio di previsione 2025/2027 - esercizio 2025, cap. n. 40200.01.0105 "trasferimenti dalla Regione per pista ciclabile Peraga - stazione tram" la somma di €. 382.445,00, quale cofinanziamento della Regione Veneto per la realizzazione dell'opera;
19. DI SOTTOIMPEGNARE la somma di € 250,00 all'impegno di spesa assunto al precedente punto n. 17 (nel cap. n. 10052.02.0401), quale contributo Anac alla CUC come indicato ai punti nn. 14 e 15;
20. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
21. DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
22. DI PROCEDERE agli adempimenti previsti dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
23. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sezione "Provvedimenti" – sottosezione "Provvedimenti dei

Dirigenti” del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online;

24. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.



# CITTA' DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA

**OGGETTO:**

**PR VENETO FESR 2021-2027 - AZIONE 2.8.1. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLABILI - SISUS DELL'AREA URBANA DI PADOVA.  
LAVORI DI REALIZZAZIONE "PISTA CICLABILE PERAGA - STAZIONE TRAM" (CUP E41B23001790006) - DETERMINA A CONTRARRE.**

La presente Determinazione viene così sottoscritta e la sottoscrizione equivale al parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Regolamento dei controlli interni:

<p><b>L'ISTRUTTORE</b></p> <p>Negrato Stefano</p>	<p><b>IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO</b></p> <p>Enzo Ferrara / InfoCert S.p.A. Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)</p>
---	--